

# FISCO PRATICO

## magazine

### Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81  
 Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989  
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Marzo 2005**

Anno II  
 N. 3

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti del mese Marzo 2005

**16 marzo**  
**Mercoledì**

- Versamento Iva mese di febbraio 2005
- Versamento Iva su dichiarazione annuale relativa al 2004
- Versamento Ritenute fiscali
- Versamento Contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Tassa annuale Libri contabili e sociali

**16 marzo**  
**Mercoledì**

- Invio dati delle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2005

**21 marzo**  
**Lunedì**

- Elenchi intra mese di febbraio 2005

### Sommario

**Pag. 1 ..... Scadenze del mese**

**Pag. 2 ..... Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali**

**Pag. 2 ..... Gli associati in partecipazione: aliquote contributive e modalità di versamento dei contributi INPS**

**Pag. 3 ..... *continua* Gli associati in partecipazione: aliquote contributive e modalità di versamento dei contributi INPS**

**Pag. 3 ..... Dichiarazioni di intento: precisazioni**

**Pag. 4 ..... *continua* Dichiarazioni di intento: precisazioni**

**Pag. 4 ..... Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni**

# FISCO PRATICO

## magazine

Marzo 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

### Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

#### Premessa

Le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

#### Soggetti obbligati

Sono obbligati al versamento suddetto le società di capitali e precisamente: **Spa, Srl e Sapa**. Sono obbligate al versamento anche le società sopra indicate in **liquidazione ordinaria** o sottoposte a **procedure concorsuali** (con esclusione delle società fallite).

#### Soggetti esonerati

Sono esonerati dal versamento in questione:

- Le **società cooperative**;
- Le **società di mutua assicurazione**;
- Le **società di capitali dichiarate fallite**.
- Altri tipi di società

#### Scadenza versamento

La scadenza del versamento è stata fissata al:  
**16 marzo 2005**

#### Importi dovuti

La tassa è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri sociali e dalle pagine complessive.

L'importo da versare varia a seconda dell'ammontare del **capitale sociale esistente al primo gennaio 2005**:

- Se il capitale sociale all'1.1.2005 è inferiore o uguale a euro 516.456,90, la tassa dovuta è pari a **Euro 309,87**;
- Se il capitale sociale all'1.1.2005 è superiore a

euro 516.456,90, la tassa dovuta è pari a **Euro 516,46**.

Non assumono rilevanza le variazioni di capitale intervenute successivamente alla data del 1.1.2005.

#### Modalità di versamento

Il versamento dovuto per il 2005 deve essere effettuato **tramite modello F24**, sul quale riportare:

- Codice tributo: **7085**
- Periodo di riferimento: **2005**

#### Compensazione del tributo

L'importo della tassa in esame **può essere compensato**, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, con eventuali crediti disponibili.

E' necessario presentare il mod. F24 anche se "a zero".

#### Ravvedimento operoso

L'omesso versamento della tassa in esame comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa **dal 100 % al 200 %** della tassa stessa.

Al fine di evitare la sanzione piena è possibile sanare l'omesso versamento con lo strumento del **ravvedimento operoso**. L'utilizzo di tale strumento consente il versamento di una sanzione ridotta pari a:

- **3,75 %** se il ravvedimento è effettuato **entro 30 giorni**;
- **6%** se il ravvedimento operoso è effettuato oltre 30 gg. ed **entro 1 anno**.

**Non è possibile** sanare l'omesso versamento tramite ravvedimento operoso oltre 1 anno dalla scadenza del termine.

### Associati in partecipazione: aliquote contributive e modalità di versamento dei contributi INPS.

#### Soggetti interessati all'obbligo contributivo

Sono interessati all'obbligo contributivo INPS **solo i soggetti che, nell'ambito di un contratto di associazione in partecipazione, apportano pre-**

**stazioni lavorative** i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, con esclusione delle attività svolte da iscritti ad albi professionali.

# FISCO PRATICO

## magazine

Marzo 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

### Continua **Associati in partecipazione: aliquote contributive e modalità di versamento dei contributi INPS.**

#### **Adempimenti INPS per gli associati con apporto di solo lavoro**

La Finanziaria 2005 ha soppresso l'istituzione dell'apposita Gestione separata INPS, precedentemente prevista, e per tale ragione gli associati che apportano solo lavoro sono obbligati all'iscrizione nella **Gestione separata INPS già prevista** per i collaboratori a progetto e per i collaboratori coordinati e continuativi.

#### **Modalità e termini di denuncia dei Versamenti contributivi**

Tutti i datori di lavoro hanno l'**obbligo mensile** di trasmettere in via telematica all'INPS i dati relativi al compenso erogato all'associato in partecipazione, **entro l'ultimo giorno del mese successivo a**

**quello di pagamento**, utilizzando l'apposito modello "Emens" (si veda FPM febbraio 2005).

Con riferimento ai dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005 la denuncia va presentata in via telematica entro il **2 maggio 2005**.

Il contributo andrà versato entro il **16 del mese successivo a quello di pagamento** del compenso attraverso il **modello F24**.

#### **Aliquote contributive**

Per gli associati in partecipazione le aliquote contributive per il 2005 sono quelle risultanti dalla **tabella sottostante**.

Le aliquote e le soglie di reddito sotto previste sono applicabili ai compensi erogati nel 2005 anche se riferiti a prestazioni rese nel 2004.

<b>ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE (apporto di solo lavoro)</b>	<b>ALIQUOTE</b>	<b>REDDITO</b>
- <b>Non pensionato</b> o non iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie	<b>18,00%</b>	Fino a Euro <b>38.641</b>
	<b>19,00%</b>	Oltre Euro <b>38.641</b> fino a Euro <b>84.049</b>
- <b>Pensionati</b> ovvero iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie	<b>17,50%</b>	Fino a euro <b>38.641</b>
	<b>18,50%</b>	Oltre Euro <b>38.641</b> fino a Euro <b>84.049</b>

### Dichiarazioni d'intento: precisazioni

#### **Nuovi obblighi per i fornitori**

La Finanziaria per il 2005 ha introdotto nuovi obblighi a carico dei fornitori degli esportatori abituali.

I soggetti che cedono beni o prestano servizi a favore di **esportatori abituali senza l'applicazione dell'IVA**, sulla base delle dichiarazioni d'intento ricevute, devono comunicare **in via telematica**

all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute.

#### **Termine per effettuare l'adempimento**

La comunicazione telematica va effettuata **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di ricevimento dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento.

# FISCO PRATICO magazine

Marzo 2005

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

## continua - Dichiarazioni d'intento: precisazioni

### Contenuto della dichiarazione

Alla data odierna l'Agenzia delle entrate non ha ancora reso disponibile il modello definitivo della comunicazione telematica ma la bozza di comunicazione anticipata dall'Ufficio permette di capire quali sono i dati da comunicare.

Con riferimento alla singola dichiarazione d'intento è necessario indicare nella comunicazione:

- il numero progressivo attribuito dal fornitore;
- il numero progressivo attribuito dall'esportatore abituale;
- la tipologia della dichiarazione d'intento ricevuta.

### Sanzioni a carico del fornitore

Il fornitore dell'esportatore abituale che omette di comunicare i dati suddetti nei termini previsti, ovvero invia dati incompleti o inesatti è sottoposto alle seguenti sanzioni:

- **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** dell'Iva non applicata all'operazione, in caso di mancato invio della comunicazione;
- **responsabilità solidale con l'esportatore abituale** per l'imposta evasa, nel caso di dichiarazione d'intento infedele.

## Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

### Premessa

La Finanziaria 2005 ha riproposto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni in società non quotate entro il **30 giugno 2005**, con le stesse modalità previste per il termine precedente (30 settembre 2004).

### Soggetti interessati

Possono usufruire dell'agevolazione:

- **persone fisiche**,
- società semplici, associazioni artistiche e professionali, ed enti non commerciali.

### Oggetto della rivalutazione

Possono essere oggetto di rivalutazione:

- i **terreni** edificabili o a destinazione agricola,
- le **partecipazioni non quotate**, posseduti alla data del 1 luglio 2003, non in regime d'impresa.

### Scadenza e adempimenti

Entro il **30 giugno 2005** è necessario che un professionista provveda alla redazione di una perizia giurata di stima riferita **alla data del 1 luglio 2003**, e che venga versata l'imposta sostitutiva.

### Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è determinata applicando all'intero valore del bene rivalutato una percentuale pari al:

- **4 %** per i terreni
- **4 %** per le partecipazioni qualificate;
- **2 %** per le partecipazioni non qualificate.

La **valutazione di convenienza** dovrà tener conto delle novità introdotte dalla riforma fiscale, che per le cessioni di partecipazioni qualificate prevede la tassazione del **40 %** della plusvalenza, ovvero del **12,50 %** di imposta sostitutiva per le plusvalenze su partecipazioni non qualificate.

### Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

- in un'**unica soluzione entro il 30 giugno 2005**, ovvero
- in **tre rate annuali costanti** (con scadenza 30.06.2005, 30.06.2006 e 30.06.2007) su cui calcolare gli interessi del 3% annuo.

Il codice tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24 non è stato fino ad ora modificato rispetto a quello utilizzato per la scadenza del 30 settembre 2004:

- **8053** per le partecipazioni;
- **8054** per i terreni.